

IX edizione 2022



Tascabili Maggioli

Massimo Ancillotti - Giuseppe Carmagnini

Con la collaborazione di Gianni Ferri

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA e alle leggi sulla circolazione dei veicoli

Addenda di aggiornamento


**MAGGIOLI
EDITORE**

ART. 50 VELOCIPEDI

► Articolo 50, comma 2-ter, primo periodo

1. Fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di velocipedi a pedalata assistita che sviluppano velocità superiore a quella consentita

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.084,00	€ 758,80	0	non previste
Da € 1.084,00 a € 4.339,00		Metà del massimo: € 2.169,50	Doppio del minimo: € 2.168,00

Casi

1.1 Fabbricava ...

1.2 Produceva ...

1.3 Poneva in commercio ...

1.4 Vendeva ...

(a) velocipedi a pedalata assistita in grado di sviluppare una velocità superiore a 25 km/h

(b) velocipedi a pedalata assistita dotati di un pulsante per l'attivazione del motore anche a pedali fermi che consentiva al veicolo di superare i 6 km/h in tale modalità di funzionamento

Note

(1) **Ambito di applicazione.** Ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del codice della strada, i velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Altresì, sono considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, la cui alimentazione è progressivamen-

te ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

- (2) **Potenza.** La potenza nominale continua del motore (indicata anche come Rated Power) è la potenza che il motore è in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cioè di normale utilizzo. La potenza massima (indicata anche come Max Power), che può essere erogata per un tempo limitato, in genere, è significativamente più elevata della potenza nominale continua (può essere anche 50%-100% in più). Ai fini dell'applicazione delle sanzioni sopra rubricate occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato (Rated power), eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore (la cui mancanza non integra alcuna violazione).
- (3) **Velocipedi a pedalata assistita per il trasporto di merci.** I velocipedi a pedalata assistita adibiti al trasporto di merci possono avere una potenza nominale continua massima di 0,5 kW; i velocipedi devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico \times larghezza del piano di carico $\geq 0,3 \times$ lunghezza del veicolo \times larghezza massima del veicolo. Tale disposizione è stata introdotta con effetto dal 16 giugno 2022 dal decreto legge n. 68, approvato e pubblicato lo stesso giorno.
- (4) **Conseguenze dell'irregolarità.** Secondo l'articolo 50, comma 2-bis, del codice della strada, i velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97. Tale disposizione è stata introdotta con effetto dal 16 giugno 2022 dal decreto legge n. 68, approvato e pubblicato lo stesso giorno. Vedi nota 1.

► Articolo 50, comma 2-ter, secondo periodo

2. Alterazioni per aumentare la potenza nominale continua massima o la velocità dei velocipedi a pedalata assistita

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 845,00	€ 591,50	0	non previste
Da € 845,00 a € 3.382,00		Metà del massimo: € 1.691,00	Doppio del minimo: € 1.690,00

Effettuava modifiche del velocipede a pedalata assistita in modo da ... > **vedi Casi.**

- 2.1 aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico oltre 0,25 kW (veicolo non adibito al trasporto merci)
- 2.2 aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico oltre 0,5 kW (veicolo adibito al trasporto merci)
- 2.3 consentire al veicolo di sviluppare una velocità superiore a 25 km/h
- 2.4 consentire al veicolo di sviluppare una velocità superiore a 6 km/h azionando il pulsante per l'attivazione del motore a pedali fermi

Note

(5) **Ambito di applicazione.** Vedi note caso precedente.

ART. 120 REQUISITI MORALI PER OTTENERE IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 116

► Articolo 120, comma 6

1. Rilascio irregolare della patente

SANZIONE	ENTRO 5 GIORNI	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE
€ 1.084,00	€ 758,80	0	non previste
Da € 1.084,00 a € 3.253,00		Metà del massimo: € 1.626,50	Doppio del minimo: € 2.168,00

Nonostante la ricorrenza delle incompatibilità previste dall'articolo 120 del d.lgs. 285/92, rilasciava una patente di guida (*specificare il numero di patente e l'incompatibilità accertata*).

Note

- (1) **Clausola di riserva.** La sanzione si applica solo per ipotesi non punibili come reato. Quindi, si tratterà di norma di situazioni riconducibili a mera negligenza.
- (2) **Requisiti morali.** La patente non può essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, alle persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. 309/90, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché ai soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo d.P.R. 309/90, per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del d.P.R. 309/90, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 dell'articolo 120 intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui sopra non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.
- (3) **Casistica.** Nonostante il comma 6 disponga l'applicazione della sanzione nel caso di illegittimo rilascio di uno dei titoli dell'articolo 116, si ritiene che il caso riguardi solo il rilascio della patente per il rinvio operato dal citato comma alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardano unicamente i requisiti morali per il rilascio della patente.

...

► **Articolo 120, comma 6-bis****2. Divieto di guidare velocipedi a pedalata assistita**

SANZIONE P.M.R.	PUNTI	SANZIONI ACCESSORIE	
non consentito	0	Confisca del veicolo (5)	
Da 2.000,00 a € 7.000,00		Metà del massimo: € 3.500,00	Doppio del minimo: € 4.000,00

Guidava il velocipede a pedalata assistita nonostante il provvedimento interdittivo n del emanato da, lo vietasse.

Note

- (4) **Ambito di applicazione.** Nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 120, comma 1, del codice della strada, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, può disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 120 del codice della strada, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida può disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi.
- (5) **Confisca.** Nell'ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca non è ammesso il pagamento in misura ridotta; il verbale deve essere inviato, entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione, al Prefetto della provincia dove la violazione è stata commessa. Per la confisca si seguono le regole generali previste dall'articolo 213 del codice della strada, per cui il veicolo è sottoposto a sequestro e affidato al proprietario, ovvero al conducente, se in grado di assumere la funzione di custode. Trattandosi di veicoli non immatricolati e non altrimenti riconoscibili è consigliabile realizzare un allegato fotografico e apporre i sigilli numerati, per una migliore identificazione del veicolo. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".